

SCHEDA ATN
ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Disegno di Legge “Modifiche alla legge regionale 21 aprile 2020, n. 7 (Testo Unico sul commercio ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11).

SEZIONI	CONTENUTI
<i>1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione Europea e con l'ordinamento internazionale</i>	L'intervento normativo è compatibile con l'ordinamento internazionale e dell'Unione europea e non recepisce specifiche norme europee o internazionali.
<i>2) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali e con il quadro normativo nazionale</i>	<p>L'intervento normativo non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali, ponendosi in conformità con le disposizioni dell'articolo 117 della Costituzione. In particolare, secondo il riparto di competenze delineato nell'art. 117 Cost., alle regioni è affidata la maggior parte delle politiche che rientrano nel macro-settore delle attività produttive. Ad esse spetta, infatti, la competenza “residuale” in materia di industria, commercio e artigianato.</p> <p>Per quanto concerne il quadro normativo nazionale, si rappresenta che diverse proposte di modifica della legge regionale 21 aprile 2020, n. 7 (Testo Unico sul commercio ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11) sono finalizzate a conformare la normativa regionale alle disposizioni contenute nella legge 30 dicembre 2023, n. 214 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022), nella legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), nel D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765) e nel Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici).</p>
<i>3) Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale</i>	<p>L'intervento normativo si pone in conformità con lo Statuto regionale e con i principi da esso espressi, in particolare, con gli articoli 7 e 8 ai sensi dei quali la Regione:</p> <ul style="list-style-type: none">- garantisce e sostiene la libertà e l'attività di impresa in conformità sia alla Costituzione, sia al diritto comunitario e sia alla legislazione statale secondo le regole dello sviluppo ecologicamente sostenibile, come definito nei protocolli internazionali;- opera per regolare lo sviluppo economico, l'economia di mercato e la libera concorrenza al fine

	<p>di favorire la piena occupazione, la promozione del benessere, i fini sociali, la coesione economico sociale e la difesa dello stato sociale;</p> <ul style="list-style-type: none"> - promuove ogni iniziativa per favorire la valorizzazione delle risorse economiche, turistiche e produttive di ogni area del territorio regionale.
4) <i>Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti vigenti delle Regioni e degli enti locali</i>	L'intervento normativo si propone di chiarire e aggiornare, attraverso modificazioni puntuali, norme contenute nella legge regionale 21 aprile 2020, n. 7 (Testo Unico sul commercio ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11).
5) <i>Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa</i>	<p>L'intervento normativo prevede misure finalizzate ad adeguare e razionalizzare disposizioni normative regionali per chiarire, semplificare o aggiornare il quadro giuridico di riferimento, attraverso lo strumento della novella legislativa.</p> <p>L'intervento normativo non comporta effetti di rilegificazione.</p>
6) <i>Verifica dell'esistenza di disegni di legge vertenti su materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter</i>	All'esame del Consiglio regionale non vi sono attualmente disegni di legge vertenti sulle medesime o analoghe materie oggetto dell'intervento normativo.
7) <i>Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto</i>	<p>La legge 7/2020 è stata oggetto di sindacato di legittimità costituzionale con la Sentenza n. 187/2022, di seguito i punti salienti:</p> <p><i>“La legge reg. Campania n. 7 del 2020 è quindi immediatamente riconducibile alla materia del «commercio», dunque, in particolare, all’art. 117, quarto comma, Cost. (ex plurimis, sentenze n. 164 del 2019 e n. 247 del 2010, e ordinanza n. 199 del 2006).</i></p> <p><i>Al riguardo, questa Corte ha precisato che, salve specifiche abrogazioni, il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), contenente i principi e le norme generali sull’esercizio dell’attività commerciale, dopo la riforma costituzionale introdotta con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 1, recante «Modifica all’articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l’elezione del Senato della Repubblica», si applica «soltanto alle Regioni che non abbiano emanato una propria legislazione» nella materia del commercio (sentenza n. 164 del 2019; in senso conforme, sentenza n. 98 del 2017 e ordinanza n. 199 del 2006), conformemente all’art. 1, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).</i></p> <p><i>La competenza legislativa regionale nella materia del commercio interseca, tuttavia, le competenze statali esclusive, quali quelle della «tutela dell’ambiente e dei</i></p>

	<p><i>beni culturali» e della «concorrenza». Sussistono, altresì, evidenti connessioni con la materia, di competenza concorrente, della «valorizzazione dei beni culturali» (art. 117, terzo comma, Cost.), distinta, a parte le ulteriori e inevitabili connessioni, dalla tutela dei beni culturali di esclusiva competenza statale (art.117, secondo comma, lettera s, Cost.).</i></p> <p><i>“Le norme regionali esaminate risultano pertanto accomunate dall’essere espressione della competenza residuale della Regione nella materia del commercio, senza determinare alcuna invasione della competenza esclusiva statale in materia di tutela del paesaggio.”</i></p>
8) <i>Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi</i>	<p>L’intervento normativo prevede i seguenti atti attuativi.</p> <p>L’articolo 2 prevede che con delibera di Giunta siano adottati i criteri per la ripartizione dei contributi per la promozione delle associazioni di categoria previsti dall’articolo 18 della legge regionale n. 7/2020.</p> <p>L’articolo 5 prevede che con delibera di Giunta sia definito il numero di posti-auto necessari per gli esercizi commerciali ubicati nelle zone omogenee A di cui all'art. 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.</p> <p>L’articolo 12 prevede che la Regione Campania predisponga un piano di sviluppo dei mercati all’ingrosso.</p> <p>L’articolo 14 prevede che Regione Campania adotti un regolamento per disciplinare le modalità di funzionamento dei mercati all’ingrosso.</p> <p>L’articolo 17 prevede che con delibera di Giunta siano adottati i criteri per l'individuazione delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore del commercio a livello regionale.</p>
9) <i>Impatto sul bilancio regionale e oneri burocratici</i>	<p>L’intervento normativo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.</p>